

TAR VENETO – SEZ. III – 12 SETTEMBRE 2012 – ORDINANZA N. 503 – PRES. EST. DI NUNZIO

(Omissis)

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione del consiglio comunale di Vicenza n. 37, in data 3.07.2012, avente ad oggetto: “urbanistica – controdeduzione alle osservazioni pervenute ed approvazione della variante normativa alle vigenti n.t.a. di p.r.g./p.i. – art. 13 bis – sale giochi e scommesse”

della deliberazione del consiglio comunale di Vicenza n. 5, in data 16.02.2012, avente ad oggetto: “urbanistica – adozione di una variante normativa alle vigenti n.t.a. di p.r.g./p.i. – art. 13 bis – sale giochi e scommesse”

annullamento della diffida del responsabile s.u.a.p. del comune di Vicenza n. p. g. 39314/2012, in data 1.06.2012, avente ad oggetto: “segnalazione certificata di inizio attività scia u.t.n. 5495/2011 e p.g.n. 80976/2011 finalizzata all'apertura di sala giochi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Vicenza e di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2012 il dott. Giuseppe Di Nunzio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il requisito del periculum in mora sussiste limitatamente ai provvedimenti di revoca di agibilità e di divieto di prosecuzione di attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Ritenuto, prima facie e in presenza di talune oscillazioni giurisprudenziali, che sussistono profili di illegittimità derivata di possibile fondatezza, in quanto – pur trovando fondamento il potere regolamentare degli enti locali per l'art. 117 Cost. e l'art. 7 D.lgs 267/00 anche al di là delle materie contemplate espressamente (C.d.S. n. 6317/04 e Cass. N. 833/12) e potendo in ipotesi soddisfare esigenze costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario anche per previsione espressa del D.L. 201/11 (Decreto Salva – Italia) e del D.L. 1/12 (decreto liberalizzazioni) – **il potere regolamentare non può, tuttavia, esorbitare dal principio di proporzionalità o dalla disciplina posta legislativamente;**

Ritenuto infatti che i presupposti impugnati regolamentiannonari e N.T.A. di PRG del Comune resistente sembrano, agli effetti pratici, porre limiti all'attività economica delle sale da gioco che

quasi inibiscono qualsiasi nuova iniziativa nel territorio comunale in vigenza di una legislazione statale che non pare condividere il giudizio di pericolosità pubblica sulle sale da gioco;

Rilevato quindi che la sospensiva deve essere accolta nei limiti sopra indicati, mentre le spese della fase cautelare del giudizio possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) accoglie la sospensione limitatamente ai provvedimenti di revoca di agibilità e di divieto di prosecuzione d'attività di somministrazione.

Fissa l'udienza pubblica per la trattazione del merito della causa al secondo trimestre del 2013.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore

Riccardo Savoia, Consigliere

Stefano Mielli, Primo Referendario